

DECRETO CRESCITA/ Il dl fa un grosso favore a chi in questi anni ha dribblato i vincoli

Sanati i dirigenti a contratto

La soglia del 30% blinda le irregolarità dei comuni

DI LUIGI OLIVERI

Sanatoria per i dirigenti assunti a tempo determinato dagli enti locali oltre i limiti percentuali imposti dalla legge.

Il dl di riforma della p.a. contiene un grosso favore ai comuni, nonché una spinta allo spoil system, non previsti in nessuno dei 44 punti della famosa lettera anticipatrice della riforma inviata dal premier e dal ministro della funzione pubblica ai dipendenti.

La riforma-Brunetta aveva introdotto rigidi limiti all'assunzione di dirigenti a tempo determinato negli enti locali, riformando l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Le sezioni regionali della Corte dei conti avevano accertato che i comuni potessero assumere i dirigenti a contratto entro la percentuale dell'8% della dotazione organica.

Ma, tale tetto alle assunzioni era risultato indigesto ai sindaci e all'Anci, per la semplice ragione che il numero dei dirigenti «fiduciari» era di gran lunga superiore, circa il 26% del totale (secondo il conto annuale del tesoro 2012), tre volte la soglia ammessa. Per questa ragione, ottennero già con la legge 44/2012, l'aggiunta all'articolo 19 citato di un comma 4-quater, che elevava di molto il tetto dell'8%, consentendo, mediamente, a seconda delle dimensioni, di cooptare senza concorsi un 15% medio di dirigenti a contratto.

Ma, ancora i comuni non erano soddisfatti. Tanto da aver continuato a violare le norme, persistendo nell'assumere dirigenti a contratto ben oltre le soglie normative.

Il ddl, dunque, di fatto sana la situazione di palese violazione alle regole imposte agli enti locali modificando l'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, prevedendo espressamente che la soglia entro la quale si possono assumere dirigenti a tempo determinato sarà appunto il 30% dei posti della dotazione organica, ampliando, raddoppiando di fatto la soglia percentuale media oggi vigente e «sanando» la situazione degli enti che hanno sin qui ignorato i vincoli normativi.

Non risultano, dunque, verificate le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Rughetti alla stampa, secondo le quali la riforma lascerebbe le cose come stanno, anzi contenendo lo spoil system.

Per altro, è da notare che la percentuale di dirigenti «esterni» del 30 per cento è a fortissimo sospetto di illegittimità costituzionale.

Infatti, la Consulta con sentenza 9/2010 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, della legge del Piemonte 23/2008 proprio perché aveva previsto la possibilità di coprire il 30% dei posti di direttore regionale con soggetti esterni, in deroga al principio della selezione del concorso pubblico, percentuale considerata dalla Consulta.

Per altro, la sentenza della Consulta 105/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 77/1999 in quanto consente di assumere il 20% dei dirigenti esterni a contratto.

E' vero che il dl, nel modificare l'articolo 110, comma 1, del Tuel prevede espres-

samente una selezione da parte di una commissione e che i dirigenti a contratto debbono disporre dei requisiti di particolare professionalità stabiliti dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, oltre ad una pluriennale e comprovata professionalità nelle materie oggetto dell'incarico dirigenziale a cui aspirano. Ma, se la selezione si riducesse, come previsto per i dirigenti di vertice dello Stato, alla mera formazione di una rosa di candidati, lasciando poi ai sindaci la possibilità di scegliere il dirigente esterno senza nemmeno dover motivare la decisione, si tratterebbe solo di un modo per «rivestire» di procedure uno spoil system estremamente spinto.

La riforma della dirigenza a contratto negli enti locali appare, di fatto, l'anticipazione della riforma complessiva della dirigenza pubblica contenuta nel ddl delega: l'incremento dei dirigenti che gli enti locali possono assumere a contratti a tempo determinato è una prima decisa spinta verso una dirigenza «fiduciaria» in tutto sotto il controllo della politica, anche per il meccanismo del licenziamento dei dirigenti di ruolo lasciati privi di incarico.

La riforma dell'assetto della dirigenza a contratto, coerentemente col nuovo impianto, si completa con l'abolizione dell'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001.